

AEFFE S.P.A.

PROCEDURA PER LE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

10 novembre 2010

INDICE

1. Premessa.....	1
2. Definizioni.....	1
3. Ambito di Applicazione.....	6
4. Disciplina delle Operazioni con Parti Correlate	8
4.1 Operazioni di Minore Rilevanza	8
4.2 Operazioni di Maggiore Rilevanza.....	10
4.3 Operazioni di competenza assembleare.....	11
4.4 Delibere quadro	12
5. Operazioni con Parti Correlate realizzate da Società Controllate.....	13
6. Comunicazioni alla Società	13
7. Disposizioni generali.....	13

1. PREMESSA

La presente procedura (la “**Procedura**”) disciplina le operazioni con parti correlate realizzate direttamente da Aeffe S.p.A. (“**Aeffe**” o la “**Società**”) o per il tramite di società controllate, secondo quanto previsto dal Regolamento adottato dalla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Consob) con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010, come successivamente modificato (il “**Regolamento**”).

La presente Procedura entra in vigore in data 1 gennaio 2011 e sostituisce il precedente regolamento in materia di operazioni con parti correlate, approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 26 marzo 2007 [(come successivamente modificato)].

2. DEFINIZIONI

- 2.1 In aggiunta alle definizioni contenute in altri paragrafi, i termini e le espressioni con lettera iniziale maiuscola utilizzati nella presente Procedura hanno il significato ad essi qui di seguito attribuito, essendo peraltro precisato che il medesimo significato vale sia al singolare sia al plurale:

Amministratori Indipendenti: gli amministratori riconosciuti come indipendenti dalla Società ai sensi del Codice di Autodisciplina delle Società Quotate di Borsa Italiana S.p.A. (il “**Codice di Autodisciplina**”).

Amministratori Non Correlati: gli amministratori diversi dalla controparte della Società in una determinata operazione e dalle sue Parti Correlate.

Amministratori Non Esecutivi: gli amministratori riconosciuti come non esecutivi dalla Società ai sensi del Codice di Autodisciplina.

Comitato per il Controllo Interno: il comitato per il controllo interno di Aeffe. Esso è composto da tre Amministratori Non Esecutivi, due dei quali Indipendenti, ed espleta i compiti indicati nel principio applicativo 8.C.3 del Codice di Autodisciplina.

Controllare/Controllo: il potere di determinare le politiche finanziarie e gestionali di un’entità al fine di ottenere benefici dalle sue attività. Si presume che esista il Controllo quando un soggetto possiede, direttamente o indirettamente attraverso le proprie Società Controllate, più della metà dei diritti di voto di un’entità a meno che, in casi eccezionali, possa essere chiaramente dimostrato che tale possesso non costituisce Controllo. Il Controllo esiste anche quando un soggetto possiede la metà, o una quota minore, dei diritti di voto esercitabili in assemblea se questi ha:

- (a) il controllo di più della metà dei diritti di voto in virtù di un accordo con altri investitori;
- (b) il potere di determinare le politiche finanziarie e gestionali dell’entità in forza di uno statuto o di un accordo;

- (c) il potere di nominare o di rimuovere la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione o dell'equivalente organo di governo societario, ed il controllo dell'entità è detenuto da quel consiglio o organo;
- (d) il potere di esercitare la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute del consiglio di amministrazione o dell'equivalente organo di governo societario, ed il controllo dell'entità è detenuto da quel consiglio o organo.

Controllo Congiunto: la condivisione, stabilita contrattualmente, del Controllo su un'attività economica.

Dirigenti con Responsabilità Strategiche: i soggetti che hanno il potere e la responsabilità, direttamente o indirettamente, della pianificazione, della direzione e del controllo delle attività della Società, compresi gli amministratori (esecutivi o meno) e i sindaci della Società.

Influenza Notevole: il potere di partecipare alla determinazione delle politiche finanziarie e gestionali di un'entità senza averne il Controllo. Un'Influenza Notevole può essere ottenuta attraverso il possesso di azioni, tramite clausole statutarie o accordi. Se un soggetto possiede, direttamente o indirettamente (per esempio tramite Società Controllate), il 20% o una quota maggiore dei voti esercitabili nell'assemblea della partecipata, si presume che abbia un'Influenza Notevole, a meno che non possa essere chiaramente dimostrato il contrario. Di contro, se il soggetto possiede, direttamente o indirettamente (per esempio tramite Società Controllate), una quota minore del 20% dei voti esercitabili nell'assemblea della partecipata, si presume che la partecipante non abbia un'Influenza Notevole, a meno che tale influenza non possa essere chiaramente dimostrata. La presenza di un soggetto in possesso della maggioranza assoluta o relativa dei diritti di voto non preclude necessariamente a un altro soggetto di avere un'Influenza Notevole. L'esistenza di Influenza Notevole è solitamente segnalata dal verificarsi di una o più delle seguenti circostanze, qualora una o più delle stesse consentano di partecipare alla determinazione delle politiche finanziarie e gestionali di un'entità senza averne il Controllo:

- (a) la rappresentanza nel consiglio di amministrazione, o nell'organo equivalente, della partecipata;
- (b) la partecipazione nel processo decisionale, inclusa la partecipazione alle decisioni in merito ai dividendi o ad altro tipo di distribuzione degli utili;
- (c) la presenza di operazioni rilevanti tra la partecipante e la partecipata;
- (d) l'interscambio di personale dirigente;
- (e) la messa a disposizione di informazioni tecniche essenziali.

Interessi Significativi: rispetto ad una società si intende: (i) la detenzione - diretta o indiretta - di una partecipazione superiore al 5% del capitale sociale; o (ii) la condivisione tra la Società e la Società Controllata o la Società Collegata con cui l'operazione è svolta di uno o più amministratori o altri Dirigenti con Responsabilità

Strategie che beneficino di piani di incentivazione basati su strumenti finanziari (o comunque di remunerazioni variabili) che dipendano, direttamente e in misura significativa, dai risultati conseguiti da tale Società Controllata o Società Collegata con le quali è svolta l'operazione.

Joint Venture: un accordo contrattuale con il quale due o più parti intraprendono un'attività economica sottoposta a Controllo Congiunto.

Operazione con Parte Correlata: qualunque trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni fra Parti Correlate, indipendentemente dal fatto che sia stato pattuito un corrispettivo. Sono comunque incluse: (a) le operazioni di fusione, di scissione per incorporazione o di scissione in senso stretto non proporzionale, ove realizzate con Parti Correlate; (b) ogni decisione relativa all'assegnazione di remunerazioni e benefici economici, sotto qualsiasi forma, ai componenti degli organi di amministrazione e controllo e ai Dirigenti con Responsabilità Strategiche.

Operazioni di Importo Esiguo indica le Operazioni con Parti Correlate in cui il prevedibile ammontare massimo del corrispettivo o il prevedibile valore massimo delle prestazioni a carico della società non superi, per ciascuna operazione:

- (a) Euro 300.000 (trecentomila), in ragione d'anno, con riferimento all'assegnazione e all'incremento di remunerazioni e benefici economici, sotto qualsiasi forma, ad un componente di un organo di amministrazione o controllo o ad un Dirigente con Responsabilità Strategiche;
- (b) Euro 1.500.000 (un milione e cinquecentomila), per singola operazione, per le Operazioni con Parti Correlate aventi ad oggetto l'attività caratteristica della Società (come, a titolo esemplificativo e non tassativo, accordi di agenzia, locazione, licenza, compravendita di beni mobili, affitto di rami d'azienda, contratti di finanziamento, logistica, etc...);
- (c) in generale, Euro 1.000.000 (un milione) per Operazioni con Parti Correlate di altra natura considerate singolarmente ovvero, nel caso di Operazioni con Parti Correlate concluse con una medesima Parte Correlata tra loro omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario, l'importo cumulativo di Euro 2.000.000 (duemilioni) anche qualora la singola operazione avesse un valore inferiore al suddetto importo di Euro 1.000.000 (un milione).

Operazioni di Maggiore Rilevanza: indica le operazioni in cui almeno uno dei seguenti indici di rilevanza, applicabili a seconda della specifica operazione, risulti superiore alla soglia del 5%:

- (a) indice di rilevanza del controvalore: è il rapporto tra il controvalore dell'operazione e il patrimonio netto tratto dal più recente stato patrimoniale consolidato pubblicato dalla Società ovvero, se maggiore, la capitalizzazione della Società rilevata alla chiusura dell'ultimo giorno di mercato aperto compreso nel periodo di riferimento del più recente documento contabile periodico pubblicato (relazione finanziaria annuale o semestrale o resoconto intermedio di gestione). Se le condizioni economiche dell'operazione sono

determinate, il controvalore dell'operazione è:

- (i) per le componenti in contanti, l'ammontare pagato alla/dalla controparte contrattuale;
- (ii) per le componenti costituite da strumenti finanziari, il *fair value* determinato, alla data dell'operazione, in conformità ai principi contabili internazionali adottati con Regolamento (CE) n.1606/2002;
- (iii) per le operazioni di finanziamento o di concessione di garanzie, l'importo massimo erogabile.

Se le condizioni economiche dell'operazione dipendono in tutto o in parte da grandezze non ancora note, il controvalore dell'operazione è il valore massimo ricevibile o pagabile ai sensi dell'accordo;

- (b) indice di rilevanza dell'attivo: è il rapporto tra il totale attivo dell'entità oggetto dell'operazione e il totale attivo della Società. I dati da utilizzare devono essere tratti dal più recente stato patrimoniale consolidato pubblicato dalla Società; ove possibile, analoghi dati devono essere utilizzati per la determinazione del totale dell'attivo dell'entità oggetto dell'operazione.

Per le operazioni di acquisizione e cessione di partecipazioni in società che hanno effetti sull'area di consolidamento, il valore del numeratore è il totale attivo della partecipata, indipendentemente dalla percentuale di capitale oggetto di disposizione.

Per le operazioni di acquisizione e cessione di partecipazioni in società che non hanno effetti sull'area di consolidamento, il valore del numeratore è:

- (i) in caso di acquisizioni, il controvalore dell'operazione maggiorato delle passività della società acquisita, se ed in quanto sia stato contrattualmente previsto che l'acquirente debba assumere determinate obbligazioni relativamente a dette passività;
- (ii) in caso di cessioni, il corrispettivo dell'attività ceduta.

Per le operazioni di acquisizione e cessione di altre attività (diverse dall'acquisizione di una partecipazione), il valore del numeratore è:

- (i) in caso di acquisizioni, il maggiore tra il corrispettivo e il valore contabile che verrà attribuito all'attività;
- (ii) in caso di cessioni, il valore contabile dell'attività;

- (c) indice di rilevanza delle passività: è il rapporto tra il totale delle passività dell'entità acquisita e il totale attivo della Società. I dati da utilizzare devono essere tratti dal più recente stato patrimoniale consolidato pubblicato dalla Società; ove possibile, analoghi dati devono essere utilizzati per la

determinazione del totale delle passività della società o del ramo di azienda acquisiti.

Indica, inoltre, le operazioni realizzate con la società controllante quotata o con soggetti a quest'ultima correlati che risultino a loro volta Parti Correlate alla Società, in cui almeno uno degli indici di rilevanza di cui sopra, applicabili a seconda della specifica operazione, risulti superiore alla soglia del 2,5%.

Operazioni di Minore Rilevanza: le Operazioni con Parti Correlate diverse dalle Operazioni di Maggiore Rilevanza e dalle Operazioni di Importo Esiguo.

Operazioni Ordinarie: le Operazioni con Parti Correlate che: (a) rientrano nell'ordinario esercizio dell'attività operativa e della connessa attività finanziaria della società; (b) sono concluse a condizioni analoghe a quelle usualmente praticate nei confronti di parti non correlate per operazioni di corrispondente natura, entità e rischio; e (c) il cui prevedibile ammontare massimo del corrispettivo o il prevedibile valore massimo delle prestazioni a carico della Società non superi, per ciascuna operazione, l'importo di Euro 2.500.000.

Parte Correlata: un soggetto che:

- (a) direttamente, o indirettamente, anche attraverso Società Controllate, fiduciari o interposte persone:
 - (i) 1) Controlla la Società, 2) ne è Controllato, o 3) è sottoposto a comune Controllo;
 - (ii) detiene una partecipazione nella Società tale da poter esercitare un'Influenza Notevole su quest'ultima;
 - (iii) esercita Controllo Congiunto sulla Società;
- (b) è una Società Collegata della Società;
- (c) è una Joint Venture in cui la Società è una partecipante;
- (d) è uno dei Dirigenti con Responsabilità Strategiche della Società o della sua controllante;
- (e) è uno Stretto Familiare di uno dei soggetti di cui alle precedenti lettere (a)(i)1), (a)(ii), (a)(iii) o (d);
- (f) è un'entità nella quale uno dei soggetti di cui alle lettere (d) o (e) esercita il Controllo, il Controllo Congiunto o l'Influenza Notevole o detiene, direttamente o indirettamente, una quota significativa, comunque non inferiore al 20%, dei diritti di voto;
- (g) è un fondo pensionistico complementare, collettivo o individuale, italiano o estero, (i) istituito o promosso dalla Società a favore dei dipendenti della

Società, o di una qualsiasi altra entità ad essa correlata, ovvero (ii) sul quale la Società sia in grado di esercitare un'influenza.

Regolamento Emittenti: il regolamento adottato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche ed integrazioni.

Soci Non Correlati: i soggetti ai quali spetta il diritto di voto diversi dalla controparte di una determinata operazione e dalle Parti Correlate sia alla controparte di una determinata operazione sia alla Società.

Società Collegata: qualsiasi entità, anche senza personalità giuridica, come nel caso di una società di persone, in cui un socio eserciti un'Influenza Notevole ma non il Controllo o il Controllo Congiunto.

Società Controllata: qualsiasi entità, anche senza personalità giuridica, come nel caso di una società di persone, soggetta al Controllo di un'altra entità.

Società di Minori Dimensioni: una società per la quale né l'attivo dello stato patrimoniale né i ricavi, come risultanti dall'ultimo bilancio consolidato approvato, superino i 500 milioni di Euro. Una società potrà perdere la qualifica di Società di Minori Dimensioni nel caso in cui, per due esercizi consecutivi, non siano soddisfatti congiuntamente i requisiti sopra indicati.

Stretto Familiare: ciascun familiare che ci si attende possa influenzare il, o essere influenzato dal, soggetto interessato nei suoi rapporti con la Società. Essi possono includere: (a) il coniuge non legalmente separato e il convivente; (b) i figli e le persone a carico del soggetto, del coniuge non legalmente separato o del convivente.

Testo Unico: il D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modifiche ed integrazioni.

- 2.2 L'interpretazione delle definizioni di Parte Correlata e di Operazione con Parte Correlata e delle altre definizioni nelle prime richiamate è compiuta facendo riferimento al complesso dei principi contabili internazionali adottati secondo la procedura di cui all'articolo 6 del Regolamento (CE) n. 1606/2002.

3. AMBITO DI APPLICAZIONE

- 3.1 Le disposizioni del Regolamento e la presente Procedura non si applicano alle Operazioni di Importo Esiguo.
- 3.2 In aggiunta alle Operazioni con Parti Correlate escluse dall'applicazione del Regolamento ai sensi dell'art. 13, comma 1, del Regolamento, fermo quanto previsto dall'art. 5, comma 8, del Regolamento e dal successivo paragrafo 3.3, le disposizioni del Regolamento e la presente Procedura non si applicano:
- (a) ai piani di compensi basati su strumenti finanziari approvati dall'assemblea dei soci ai sensi dell'art. 114-*bis* del Testo Unico e alle relative operazioni esecutive;
 - (b) alle deliberazioni del consiglio di amministrazione in materia di remunerazione

degli amministratori investiti di particolari cariche - diverse dalle deliberazioni assunte dal consiglio di amministrazione nei limiti di un importo complessivo preventivamente stabilito dall'assemblea dei soci ai sensi dell'art. 2389, comma 3, cod. civ. - nonché dei Dirigenti con Responsabilità Strategiche, a condizione che:

- (i) la Società abbia adottato una politica di remunerazione;
 - (ii) nella definizione della politica di remunerazione sia stato coinvolto un comitato costituito esclusivamente da Amministratori Non Esecutivi e che siano in maggioranza Amministratori Indipendenti;
 - (iii) sia stata sottoposta al voto consultivo dell'assemblea dei soci una relazione che illustri la politica di remunerazione;
 - (iv) la remunerazione assegnata sia coerente con tale politica;
- (c) alle Operazioni Ordinarie;
- (d) alle Operazioni con Parti Correlate con o tra Società Controllate, anche congiuntamente, nonché a quelle con Società Collegate, purché nelle Società Controllate o nelle Società Collegate controparti dell'operazione non vi siano Interessi Significativi di altre Parti Correlate della Società.

3.3 In conformità a quanto previsto dall'articolo 13, comma 3, lettera c), del Regolamento, qualora una Operazione di Maggiore Rilevanza costituisca una Operazione Ordinaria agli effetti della presente Procedura, la Società:

- (a) comunicherà alla Consob, entro il termine indicato nell'articolo 5, comma 3, del Regolamento, la controparte, l'oggetto e il corrispettivo delle operazioni che hanno beneficiato dell'esclusione;
- (b) indicherà nella relazione intermedia sulla gestione e nella relazione sulla gestione annuale, nell'ambito delle informazioni previste dall'articolo 5, comma 8, del Regolamento, quali tra le operazioni soggette agli obblighi informativi indicati in tale ultima disposizione siano state concluse avvalendosi dell'esclusione prevista nel presente paragrafo.

3.4 Fermo quanto previsto dall'art. 5 del Regolamento, ove espressamente consentito dallo Statuto della Società, qualora le Operazioni con Parti Correlate non siano di competenza dell'assemblea, né debbano essere da questa autorizzate, in caso di urgenza le Operazioni con Parti Correlate potranno essere concluse in deroga a quanto previsto dai successivi paragrafi 4.1 e 4.2, a condizione che:

- (a) qualora l'Operazione con Parte Correlata da compiere ricada nelle competenze di un amministratore delegato o del comitato esecutivo, se costituito, il presidente del consiglio di amministrazione sia informato delle ragioni di urgenza prima del compimento dell'Operazione con Parte Correlata;

- (b) ferma restando la sua efficacia, l'Operazione con Parte Correlata sia successivamente oggetto di una deliberazione non vincolante della prima assemblea ordinaria dei soci utile;
- (c) il consiglio di amministrazione predisponga per l'assemblea una relazione contenente un'adeguata motivazione delle ragioni di urgenza;
- (d) il collegio sindacale riferisca all'assemblea le proprie valutazioni in merito alla sussistenza delle ragioni di urgenza;
- (e) la relazione e le valutazioni di cui ai precedenti punti (c) e (d) siano messe a disposizione del pubblico almeno ventuno giorni prima di quello fissato per l'assemblea presso la sede sociale e con le modalità indicate nel Titolo II, Capo I, del Regolamento Emittenti;
- (f) la Società metta a disposizione del pubblico entro il giorno successivo a quello dell'assemblea dei soci, con le modalità indicate nel Titolo II, Capo I, del Regolamento Emittenti, le informazioni sugli esiti del voto, con particolare riguardo al numero dei voti complessivamente espressi dai Soci Non Correlati.

4. DISCIPLINA DELLE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

Alla data di approvazione della presente Procedura, Aeffe possiede i requisiti richiesti dall'art. 3, comma 1, lett. f), del Regolamento per essere qualificata come Società di Minori Dimensioni. La Società si è dunque avvalsa della facoltà di cui all'art. 10, comma 1, del Regolamento, secondo la quale, in deroga all'art. 8 del Regolamento, anche alle Operazioni di Maggiore Rilevanza si applica la procedura per le Operazioni di Minore Rilevanza di cui all'art. 7 del Regolamento.

Fino a quando Aeffe manterrà la qualifica di Società di Minori Dimensioni, ferme le disposizioni dell'art. 5 del Regolamento, la procedura descritta nel successivo paragrafo 4.1 si applicherà sia alle Operazioni di Minore Rilevanza che alle Operazioni di Maggiore Rilevanza. Qualora, invece, il Consiglio di Amministrazione di Aeffe dovesse riscontrare la perdita da parte della Società della qualifica di Società di Minori Dimensioni, ai sensi e per gli effetti della presente Procedura ed in conformità a quanto previsto dall'art. 10, comma 2, del Regolamento, alle Operazioni con Parti Correlate qualificabili come Operazioni di Maggiore Rilevanza sarà applicata la procedura descritta nel successivo paragrafo 4.2.

4.1 Operazioni di Minore Rilevanza

- 4.1.1 Il consiglio di amministrazione e gli organi delegati - nei limiti dei poteri di gestione ad essi attribuiti dallo Statuto e/o delegati dal consiglio di amministrazione - approvano le Operazioni di Minore Rilevanza previo parere motivato e non vincolante di un comitato, composto da tre Amministratori Non Esecutivi e Non Correlati, la maggioranza dei quali Indipendenti, sull'interesse della Società al compimento dell'operazione nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni.

- 4.1.2 Il comitato di cui al precedente paragrafo 4.1.1 è composto dai membri del Comitato per il Controllo Interno fermo restando che, qualora uno o più componenti di tale comitato siano la controparte dell'Operazione di Minore Rilevanza oggetto di valutazione o siano una sua Parte Correlata, il consiglio di amministrazione ovvero, se questo non vi ha già provveduto, l'amministratore delegato (o anche il presidente), sentito il collegio sindacale, chiamerà a far parte del consesso altro Amministratore Non Correlato (Non Esecutivo o Indipendente, a seconda che si renda necessario o meno ripristinare la presenza di almeno due Amministratori Indipendenti) ovvero, in mancanza, un membro effettivo del collegio sindacale (diverso dal presidente), fermo restando in ogni caso quanto previsto nel successivo paragrafo 4.1.7.
- 4.1.3 Il presidente o l'amministratore delegato assicurano che i componenti del Comitato per il Controllo Interno ovvero, nei casi previsti nel successivo paragrafo 4.1.7, i componenti del collegio sindacale o l'esperto indipendente o l'Amministratore Indipendente Non Correlato eventualmente presente chiamati a rendere il parere sull'interesse della Società al compimento dell'operazione nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni, ricevano, con congruo anticipo, complete e adeguate informazioni in merito all'Operazione di Minore Rilevanza nonché, nel caso di operazioni definite equivalenti a quelle di mercato o standard, oggettivi elementi di riscontro al riguardo. Nel caso in cui l'Operazione di Minore Rilevanza sia di competenza del consiglio di amministrazione, il presidente o l'amministratore delegato assicurano che le medesime informazioni siano tempestivamente trasmesse ai consiglieri.
- 4.1.4 Fermo restando quanto sopra previsto, il presidente provvede affinché adeguate informazioni sulle Operazioni di Minore Rilevanza di competenza del consiglio siano fornite a tutti i consiglieri, in conformità all'art. 2381 cod. civ., nonché al collegio sindacale.
- 4.1.5 Il comitato deve rendere il proprio parere prima dell'approvazione definitiva dell'Operazione di Minore Rilevanza da parte del consiglio di amministrazione, se l'operazione è di competenza di quest'ultimo. Negli altri casi, prima che la Società assuma l'obbligazione di compiere l'Operazione di Minore Rilevanza.
- 4.1.6 Il comitato ha facoltà di farsi assistere da uno o più esperti indipendenti a propria scelta e a spese della Società, nei limiti di *budget* previsti, per ciascuna singola operazione, dal consiglio di amministrazione.
- 4.1.7 Qualora nel consiglio di amministrazione non siedano almeno due Amministratori Indipendenti e Non Correlati, il parere previsto dal precedente paragrafo 4.1.1 è reso (i) dal collegio sindacale, a condizione che i componenti del collegio sindacale, ove abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi, nell'operazione, ne diano notizia agli altri sindaci, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata, oppure (ii) da un esperto indipendente, nominato dal presidente del consiglio di amministrazione, sentito il presidente del collegio sindacale, o (iii) dall'Amministratore Indipendente Non Correlato eventualmente presente.
- 4.1.8 Le deliberazioni del consiglio di amministrazione che approvino una Operazione di

Minore Rilevanza devono essere adeguatamente motivate, avuto riguardo all'interesse della Società al compimento dell'operazione, nonché alla convenienza e alla correttezza sostanziale delle relative condizioni.

- 4.1.9 Gli organi delegati riferiscono con cadenza almeno trimestrale al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale dell'esecuzione delle Operazioni di Minore Rilevanza.
- 4.1.10 Fermi gli obblighi di comunicazione *price sensitive* previsti dall'art. 114, comma 1, del Testo Unico, entro quindici giorni dalla chiusura di ciascun trimestre dell'esercizio la Società mette a disposizione del pubblico, presso la sede sociale e con le modalità indicate nel Titolo II, Capo I, del Regolamento Emittenti, nonché sul suo sito internet, un documento contenente l'indicazione della controparte, dell'oggetto e del corrispettivo delle Operazioni di Minore Rilevanza approvate nel trimestre di riferimento in presenza di un parere negativo del comitato (o dell'esperto indipendente o del collegio sindacale o dell'Amministratore Indipendente Non Correlato eventualmente presente nel caso regolato dal precedente paragrafo 4.1.7), nonché delle ragioni per le quali si è ritenuto di non condividere tale parere. Nel medesimo termine, il relativo parere negativo è messo a disposizione del pubblico sul sito internet della Società.

4.2 Operazioni di Maggiore Rilevanza

- 4.2.1 Fermo restando quanto previsto nel precedente paragrafo 4, nell'ipotesi in cui la Società dovesse perdere la qualifica di Società di Minori Dimensioni, alle Operazioni con Parti Correlate qualificabili come Operazioni di Maggiore Rilevanza si applicherà la procedura descritta nei successivi paragrafi 4.2.2, 4.2.3, 4.2.4, 4.2.5 e 4.2.6.
- 4.2.2 Il consiglio di amministrazione è competente in via esclusiva per l'approvazione delle Operazioni di Maggiore Rilevanza.
- 4.2.3 L'amministratore delegato assicura che un comitato composto da almeno tre Amministratori Indipendenti e Non Correlati, ovvero, nei casi previsti nel successivo paragrafo 4.2.6, uno o più degli Amministratori Indipendenti Non Correlati eventualmente presenti, siano coinvolti nella fase delle trattative ed in quella istruttoria, attraverso la ricezione di complete, adeguate e tempestive informazioni in merito all'Operazione di Maggiore Rilevanza. Il comitato può inoltre partecipare alla fase delle trattative e a quella istruttoria, chiedendo informazioni e formulando osservazioni agli organi delegati e ai soggetti incaricati della conduzione delle trattative o dell'istruttoria. Il comitato può delegare, allo scopo, uno o più dei suoi componenti. Al comitato si applicano, *mutatis mutandis*, i precedenti paragrafi 4.1.3, 4.1.4, 4.1.5 (prima parte), 4.1.6, 4.1.7, 4.1.8 e 4.1.9.
- 4.2.4 Il consiglio di amministrazione delibera sulle Operazioni di Maggiore Rilevanza previo parere favorevole del comitato indicato al precedente paragrafo 4.2.3 sull'interesse della Società al compimento dell'operazione nonché sulla convenienza e sulla correttezza

sostanziale delle relative condizioni. ¹

- 4.2.5 In ogni caso, il consiglio di amministrazione può approvare un'Operazione di Maggiore Rilevanza nonostante l'avviso contrario degli Amministratori Indipendenti, a condizione che: (i) se consentito dallo Statuto della Società, l'assemblea ordinaria autorizzi il compimento dell'operazione; e (ii) la medesima assemblea deliberi, oltre che con le maggioranze di legge, con il voto favorevole della maggioranza dei Soci Non Correlati votanti e a condizione che i Soci Non Correlati presenti in assemblea rappresentino almeno il 10% del capitale sociale con diritto di voto.

Laddove la previsione di cui al precedente punto (ii) non sia contenuta nello Statuto della Società, il consiglio di amministrazione dovrà includere - nella proposta di deliberazione assembleare - una previsione che consenta al consiglio stesso di dare esecuzione alla deliberazione assembleare di approvazione solo ove consti il voto favorevole della maggioranza di cui al precedente punto (ii).

- 4.2.6 Qualora nel consiglio di amministrazione non siedano tre Amministratori Indipendenti e Non Correlati, il parere di cui al precedente paragrafo 4.2.4 è reso (i) dal collegio sindacale, a condizione che i componenti del collegio sindacale, ove abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi, nell'operazione, ne diano notizia agli altri sindaci, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata, oppure (ii) da un esperto indipendente, nominato dal presidente del consiglio di amministrazione, sentito il presidente del collegio sindacale, o (iii) dagli Amministratori Indipendenti Non Correlati eventualmente presenti.

4.3 Operazioni di competenza assembleare

- 4.3.1 Fuori dai casi previsti al precedente paragrafo 4.2.5 e fatto salvo quanto disposto dal successivo paragrafo 4.3.2, quando un'Operazione di Minore Rilevanza o una Operazione di Maggiore Rilevanza sono di competenza dell'assemblea, o devono essere da questa autorizzate, le disposizioni degli articoli 4.1 e 4.2 si applicano con riferimento all'approvazione - da parte del consiglio di amministrazione - della proposta di deliberazione da sottoporre all'assemblea.
- 4.3.2 Le proposte di deliberazioni relative ad Operazioni di Maggiore Rilevanza possono essere approvate anche in presenza di un avviso contrario degli Amministratori Indipendenti. In tale caso, il consiglio di amministrazione non darà attuazione alle deliberazioni dell'assemblea o non compirà gli atti di gestione dalla stessa autorizzati qualora i Soci Non Correlati che partecipano all'assemblea al momento della votazione rappresentino più del 10% del capitale sociale con diritto di voto e la maggioranza dei Soci Non Correlati votanti votino contro la proposta del consiglio di amministrazione.
- 4.3.3 Ove espressamente consentito dallo Statuto della Società, in caso di urgenza collegata a situazioni di crisi aziendale, fermo quanto previsto dall'art. 5 del Regolamento, le Operazioni con Parti Correlate di competenza dell'assemblea, o che devono essere da

questa autorizzate, possono essere concluse in deroga alle precedenti disposizioni del precedenti paragrafi 4.3.1 e 4.3.2 a condizione che:

- (a) il consiglio di amministrazione predisponga una relazione contenente un'adeguata motivazione delle ragioni di urgenza;
- (b) il collegio sindacale riferisca all'assemblea le proprie valutazioni in merito alla sussistenza delle ragioni di urgenza;
- (c) la relazione e le valutazioni di cui ai precedenti punti (a) e (b) siano messe a disposizione del pubblico almeno ventuno giorni prima di quello fissato per l'assemblea presso la sede sociale e con le modalità indicate nel Titolo II, Capo I, del Regolamento Emittenti.

Nel caso in cui le valutazioni del collegio sindacale di cui alla precedente lettera (b) siano negative, il consiglio di amministrazione non può concludere l'operazione qualora la maggioranza dei Soci Non Correlati votanti votino contro la proposta del consiglio di amministrazione e i Soci Non Correlati che partecipano all'assemblea al momento della votazione rappresentino più del 10% del capitale sociale con diritto di voto. In caso contrario, entro il giorno successivo a quello dell'assemblea, la Società mette a disposizione del pubblico, con le modalità indicate nel Titolo II, Capo I, del Regolamento Emittenti, le informazioni relative all'esito della votazione assembleare, con particolare riguardo al numero dei voti complessivamente espressi dai Soci Non Correlati.

4.4 Delibere quadro

4.4.1 Il consiglio di amministrazione può approvare, con una unica deliberazione, una serie di Operazioni Con Parti Correlate tra loro omogenee con le stesse Parti Correlate o con determinate categorie di Parti Correlate.

4.4.2 Nel caso indicato al precedente paragrafo 4.4.1 e fermo quanto previsto dal precedente paragrafo 3:

- (a) le disposizioni dei precedenti paragrafi 4.1 e 4.2 si applicano alla delibera-quadro dell'organo amministrativo in funzione del prevedibile ammontare massimo delle Operazioni con Parti Correlate che ne formano oggetto, cumulativamente considerate;
- (b) le disposizioni dei precedenti paragrafi 4.1 e 4.2 non si applicano alle singole Operazioni con Parti Correlate concluse in esecuzione di una delibera-quadro del consiglio di amministrazione, a condizione che la delibera:
 - i. abbia efficacia non superiore ad un anno;
 - ii. si riferisca ad Operazioni con Parti Correlate sufficientemente determinate;
 - iii. indichi il prevedibile ammontare massimo delle operazioni che,

nel periodo di efficacia delle deliberazioni, possono essere realizzate in attuazione della stessa;

- iv. contenga una adeguata illustrazione delle condizioni delle operazioni;
- (c) con cadenza trimestrale, il presidente o uno degli amministratori delegati forniscono al consiglio di amministrazione una completa informativa in merito all'attuazione delle delibere-quadro.

5. OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE REALIZZATE DA SOCIETÀ CONTROLLATE

La Procedura si applica anche alle Operazioni con Parti Correlate di cui siano parti Società Controllate e che siano oggetto di una preventiva valutazione del consiglio di amministrazione della Società o di un organo delegato, a condizione che tale valutazione possa condurre ad un intervento in grado di incidere sul procedimento di approvazione dell'Operazione con Parte Correlata da parte della Società Controllata, fermo restando che quanto previsto dal precedente paragrafo 3 si applica anche alle sopramenzionate Operazioni con Parti Correlate di cui siano parti Società Controllate.

6. COMUNICAZIONI ALLA SOCIETÀ

- 6.1.1 Le Parti Correlate comunicano tempestivamente alla direzione generale della Società le informazioni necessarie per consentire alla Società di adempiere agli obblighi previsti dal Regolamento e dalla Procedura.
- 6.1.2 Il presidente o gli organi delegati assicurano che tutte le Operazioni con Parti Correlate approvate ai sensi del Regolamento e della presente Procedura siano tempestivamente comunicate al dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, ai fini dell'adempimento degli obblighi informativi di cui all'art. 154-*bis* del TUF.

7. DISPOSIZIONI GENERALI

- 7.1.1 Resta fermo quanto previsto dall'art. 2391 cod. civ., pertanto, qualora l'Operazione con Parte Correlata da compiere ricada nelle competenze di un amministratore delegato e questi abbia un interesse nell'operazione, lo stesso si astiene dal compiere l'Operazione con Parte Correlata, investendo della stessa il consiglio di amministrazione, precisando la natura, i termini, l'origine e la portata di tale interesse.
- 7.1.2 Resta fermo quanto previsto dall'art. 2497-*ter* cod. civ., pertanto, le decisioni della Società influenzate dall'attività di direzione e coordinamento devono essere analiticamente motivate e recare puntuale indicazione delle ragioni e degli interessi la cui valutazione ha inciso sulla decisione. Di esse viene dato adeguato conto nella relazione di cui all'art. 2428 cod. civ.
- 7.1.3 In caso di modifica delle disposizioni del Regolamento, i riferimenti agli articoli del Regolamento contenuti nella presente Procedura dovranno intendersi riferiti, a parità di contenuto degli articoli, agli articoli del Regolamento modificato.